



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-406/20, 9 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:720	Phantasialand contro Finanzamt Brühl	Settima	Rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	/	/	Neutralità dell'IVA	Direttiva 2006/112/CE – Art. 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta dell'IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – All. III, punto 7 – Diritto d'ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere – Principio della neutralità fiscale

Classificazione

Diritto secondario - Imposte indirette

Questioni pregiudiziali

«1) Se si possa utilizzare la definizione di fiere e parchi di divertimento, contenuta nell'allegato III, [punto] 7, in combinato disposto con l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA, nel senso di una differenziazione ai fini dell'imposizione di un parco di divertimento all'aliquota d'imposta ordinaria, benché la denominazione "parco di divertimento" comprenda sia le attrazioni da fiera localmente stabili sia quelle itineranti.
 2) Se la giurisprudenza della Corte, secondo cui il contesto di prestazioni diverse può far concludere che esse non siano simili, sia applicabile alle prestazioni rese con attrazioni da fiera itineranti e [a quelle rese con] attrazioni localmente stabili sotto forma di parco di divertimento.
 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:
 Se il "punto di vista del consumatore medio", che secondo la giurisprudenza della Corte costituisce un elemento essenziale del principio di neutralità dell'IVA, rappresenti una "prospettiva mentale" non accessibile all'assunzione di prove mediante perizia».

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall'altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l'una ridotta e l'altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell'Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio.

Nota redazionale

Con la sentenza di cui alla causa C-406/20 (Phantasialand), la Settima Sezione della Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile ai diritti di ingresso ad un parco ricreativo. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (in prosieguo: la "direttiva IVA"), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, di tale direttiva. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società residente in Germania, la Phantasialand (di seguito: "la società"), e l'Amministrazione finanziaria tedesca in merito all'aliquota Iva applicabile ai diritti d'ingresso al parco ricreativo gestito da tale società. In particolare, secondo la società era contrario al principio di neutralità fiscale il fatto che, in forza della normativa nazionale, alle operazioni effettuate dagli esercenti spettacoli non stabiliti in occasione di fiere stagionali e temporanee venisse applicata un'aliquota Iva ridotta, mentre le operazioni effettuate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente, come quelle oggetto del procedimento principale, fossero soggette all'aliquota Iva ordinaria. Di converso, l'Amministrazione finanziaria tedesca contestava tale posizione, basandosi, a tal proposito, su una sentenza della Corte tributaria federale tedesca, del 2 agosto 2018, in cui tale giudice aveva considerato che il diverso trattamento riservato, dal punto di vista dell'Iva, alle prestazioni fieristiche itineranti rispetto a quelle di un parco di divertimento "permanente", non violava il principio di neutralità fiscale. Ebbene, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza in esame, ha rilevato innanzi tutto che il punto 7 dell'allegato III della direttiva IVA consente agli Stati membri di applicare un'aliquota Iva ridotta ai «prezzi d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili». Per quanto riguarda il significato usuale nel linguaggio corrente delle espressioni «parco di divertimento» e «fiera», è stato constatato che:
 - con l'espressione «parco di divertimento» si intende un'area organizzata, contenente varie strutture per il relax e il divertimento;
 - una «fiera», sebbene sia generalmente anch'essa dotata delle strutture presenti in un parco di divertimento, è caratterizzata dal fatto che si svolge temporaneamente, ancorché con una certa regolarità. Il punto 7 dell'allegato III della direttiva Iva elenca espressamente sia le «fiere» sia i «parchi di divertimento», per cui occorre distinguere tra le due nozioni. Precisamente, nella nozione di «fiere» ricadono le prestazioni dei giostrai che operano temporaneamente mediante attrezzature mobili, mentre la nozione di «parchi di divertimento» include le attività degli esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente, che hanno carattere duraturo. Tuttavia, la nozione di «parchi di divertimento» non può essere interpretata nel senso che comprende le prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti, poiché, se così fosse, la nozione di «fiere» non possederebbe più un proprio ambito di applicazione. Conformemente all'art. 98 della direttiva Iva, in combinato disposto con il punto 7 del suo allegato III, uno Stato membro può, in linea di principio, applicare un'aliquota Iva ridotta alle prestazioni di servizi fornite da esercenti spettacoli viaggianti, pur applicando l'aliquota normale a quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e sotto forma di parchi di divertimento. Ciò premesso, la Corte evidenzia che qualora uno Stato membro abbia effettuato la scelta di applicare selettivamente l'aliquota Iva ridotta a talune prestazioni di servizi specifiche che compaiono nell'allegato III alla direttiva IVA, esso è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale. Tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati diversamente ai fini dell'Iva. Alla luce di quanto evidenziato la Corte di Giustizia UE ha dunque dichiarato nella sentenza in esame, che la normativa europea non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall'altro, siano assoggettate ad aliquote Iva distinte, l'una ridotta e l'altra normale, a condizione che sia sempre rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell'Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio.